

Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Ungheria

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che istituisce la Comunità europea:

31968 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13), modificata da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21);

31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:

- 31992 R 2434: Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1);

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

1. L'articolo 39 e l'articolo 49, primo comma, del trattato CE si applicano integralmente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi che comporta la temporanea circolazione dei lavoratori definita all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra l'Ungheria, da un lato, e il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare misure nazionali, o misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini ungheresi al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell'adesione.

I cittadini ungheresi occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini ungheresi ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini ungheresi di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini ungheresi legalmente occupati in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

3. Prima della fine del periodo di due anni dalla data dell'adesione, il Consiglio esaminerà il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame ed entro la fine del periodo di due anni dalla data dell'adesione, gli attuali Stati membri comunicheranno alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di siffatta comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

4. Su richiesta dell'Ungheria si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro un termine di sei mesi dalla data di ricezione della richiesta ungherese.
5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le disposizioni nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del periodo di sette anni dalla data dell'adesione, qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di siffatta comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
6. Durante il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati membri in cui si applicano, a norma dei punti 3, 4 o 5, gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini ungheresi e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini ungheresi durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.
7. Gli Stati membri in cui si applicano, a norma dei punti 3, 4 o 5, gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini ungheresi, possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dalla data dell'adesione.

Quando uno Stato membro di cui al primo comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita e il livello dell'occupazione in una regione o in una professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare che l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è parzialmente o totalmente sospesa, per ristabilire la situazione in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro un termine di due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera, a maggioranza qualificata, su questa domanda nel termine di due settimane.

Lo Stato membro di cui al primo comma avrà la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

8. Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei succitati punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 11 del regolamento si applicherà in Ungheria nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini ungheresi, alle seguenti condizioni:

- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore sul territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che soggiornano legalmente con il lavoratore sul territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.

9. Qualora talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, l'Ungheria e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, l'Ungheria può continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.

11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli attuali Stati membri, l'Ungheria può ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Slovenia o della Slovacchia. Durante tali periodi i permessi rilasciati dall'Ungheria, a fini di controllo, a cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Slovenia o della Slovacchia sono rilasciati automaticamente.

12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali possono in qualsiasi momento decidere di applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.

13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro, che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionale di cui all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle norme transitorie di cui sopra, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori ungheresi, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 49, primo comma del trattato CE al fine di limitare, nel contesto della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Ungheria, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania, o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale sospensione è il seguente:

– per la Germania:

Settore	Codice NACE (*), salvo diversamente specificato
Costruzioni, incluse le attività collegate	45.1-4; Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di pulizia e di disinfestazione	74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione
Altri servizi	74.87 Solo attività dei decoratori d'interni

– per l'Austria:

Settore	Codice NACE (*), salvo diversamente specificato
Attività dei servizi connessi all'orticoltura	01.41
Taglio, modellatura e finitura della pietra	26.7
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	28.11
Costruzioni, incluse le attività collegate	45.1-4; Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di vigilanza	74.60
Servizi di pulizia e di disinfestazione	74.70
Attività infermieristica a domicilio	85.14
Assistenza sociale non residenziale	85.32

(*) NACE: cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1) modificato da ultimo da 32002 R 0029: Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3)

Qualora l'Austria o la Germania derogino all'articolo 49, primo comma del trattato (CE) in conformità dei precedenti capoversi, l'Ungheria può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di circolazione temporanea di lavoratori nel contesto della prestazione di servizi transnazionale tra la Germania o l'Austria e l'Ungheria più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 13 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini ungheresi ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

In deroga alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali accorderanno, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti ungheresi e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in Ungheria non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Ungheria. Inoltre, in applicazione del principio della “preferenza comunitaria”, i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati in Ungheria, non possono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini ungheresi.

2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. 31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE il livello minimo di indennizzo non si applicherà in Ungheria fino al 31 dicembre 2007. L'Ungheria assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori prevederà una copertura non inferiore a 3.783 EUR fino al 31 dicembre 2004 e non inferiore a 7.565 EUR dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007.

Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento ungherese stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinché tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio degli Stati membri interessati, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Ungheria e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Fino al 31 dicembre 2007 il livello della copertura assicurato in Ungheria da un'impresa di investimento di un altro Stato membro non può superare il livello minimo dell'indennizzo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE. Durante lo stesso periodo la portata della copertura assicurata in Ungheria da un'impresa di investimento di un altro Stato membro non può superare la portata assicurata dal corrispondente sistema di indennizzo in Ungheria.

2. 32000 L 0012: Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1), modificata da:

- 32000 L 0028: Direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.9.2000 (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

Con riferimento all'articolo 5 della direttiva 2000/12/CE, il requisito relativo al capitale iniziale di cui al paragrafo 2 non si applica fino al 31 dicembre 2007 agli enti creditizi cooperativi già stabiliti in Ungheria alla data dell'adesione. L'Ungheria assicura che il requisito relativo al capitale iniziale per tali enti creditizi cooperativi non sia inferiore a 378.200 EUR fino al 31 dicembre 2006 e non sia inferiore a 756.500 EUR dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.

Durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, i fondi propri di questi enti non possono scendere al di sotto del livello massimo raggiunto a decorrere dalla data di adesione.

3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato dell'Unione europea,

Trattato che istituisce la Comunità europea:

1. Fatti salvi gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, l'Ungheria può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del presente atto sull'acquisto di residenze secondarie.

I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente e continuativamente in Ungheria da almeno quattro anni non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini ungheresi. Durante il periodo transitorio l'Ungheria applica procedure di autorizzazione per l'acquisto di residenze secondarie basate su criteri obiettivi, costanti, trasparenti e pubblici. Detti criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini degli Stati membri residenti in Ungheria.

2. Fatti salvi gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, l'Ungheria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, i divieti previsti nella legislazione esistente alla data della firma del presente atto sull'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche che non sono residenti in Ungheria o non sono cittadini ungheresi e da parte di persone giuridiche. In nessun caso i cittadini degli Stati membri o le persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro possono ricevere, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere un trattamento più restrittivo rispetto ad un cittadino di un paese terzo.

I cittadini di un altro Stato membro che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che risiedono e praticano l'agricoltura legalmente e continuativamente in Ungheria da almeno tre anni non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini ungheresi.

Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma del punto 2.

Qualora l'Ungheria applicasse procedure di autorizzazione per l'acquisto di terreni agricoli durante il periodo transitorio, esse dovrebbero basarsi su criteri obiettivi, costanti, trasparenti e pubblici. Detti criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini degli Stati membri residenti in Ungheria.

Qualora ci siano prove sufficienti che, allo scadere del periodo transitorio, ci saranno gravi perturbazioni o rischi di gravi perturbazioni sul mercato di terreni agricoli dell'Ungheria, la Commissione, su richiesta dell'Ungheria, decide in merito alla proroga del periodo transitorio fino ad un massimo di tre anni.

4. POLITICA DELLA CONCORRENZA

Trattato che istituisce la Comunità europea, Titolo VI, Capo 1, Regole di concorrenza:

1. Regimi di aiuti fiscali di 3 miliardi e 10 miliardi di fiorini ungheresi
 - a) Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE, l'Ungheria può applicare le agevolazioni fiscali per le persone giuridiche concesse anteriormente al 1° gennaio 2003 in base all'articolo 21, paragrafi 7, 10 e 11 della legge LXXXI/1996 relativa all'imposta sulle società e sui dividendi e all'articolo 93 della legge CXXV/1999 relativa al bilancio 2000 della Repubblica di Ungheria, alle seguenti condizioni:

- i) per le piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria ¹ e in conformità della prassi vigente presso la Commissione, fino al 31 dicembre 2011 compreso;

in caso di fusione, acquisto o operazione analoga che interessi il beneficiario di un'agevolazione fiscale concessa ai sensi della legge succitata e che ricade nell'ambito del presente punto i), l'agevolazione sull'imposta sulle persone giuridiche cessa di applicarsi;

- ii) per altre imprese, purché siano rispettati i seguenti limiti per gli importi degli aiuti concessi in base alle leggi succitate:

aa) aiuti di Stato per gli investimenti regionali:

- l'aiuto complessivo all'investimento è limitato a un massimo del 75% dei costi di investimento ammissibili, se l'impresa ha avviato l'investimento nel quadro del regime anteriormente al 1° gennaio 2000. Se l'impresa ha avviato l'investimento nel quadro del regime nel periodo 2000-2002, l'aiuto complessivo all'investimento è limitato a un massimo del 50% dei costi di investimento ammissibili;

¹ Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

- se l'impresa opera nel settore automobilistico¹ l'aiuto complessivo all'investimento è limitato a un massimo del 30% dei costi di investimento ammissibili, se l'impresa ha avviato l'investimento nel quadro del regime anteriormente al 1° gennaio 2000. Se l'impresa ha avviato l'investimento nel quadro del regime nel periodo 2000-2002, l'aiuto complessivo all'investimento è limitato a un massimo del 20% dei costi di investimento ammissibili;
- il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati del 75% e 50% (30% e 20% per il settore automobilistico) inizia il 1° gennaio 2003; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;
- non esiste alcun obbligo di rimborso dell'aiuto se alla data dell'adesione l'impresa supera già i limiti applicabili;
- ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- i costi ammissibili sono definiti in base ai criteri risultanti dalle norme comunitarie applicabili agli aiuti regionali all'investimento;

¹ Secondo la definizione contenuta nell'allegato C della Disciplina comunitaria multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, relativo all'industria automobilistica (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8).

- i costi ammissibili che possono essere presi in considerazione sono quelli sostenuti tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2005 in base a un programma formalmente adottato dalla società non oltre il 31 dicembre 2002 e notificato al Ministero delle finanze della Repubblica di Ungheria entro il 31 gennaio 2003;
- bb) aiuti di Stato alla formazione, alla ricerca e sviluppo, all'occupazione e agli investimenti nel settore ambientale:
- l'aiuto non supera i pertinenti massimali di intensità dell'aiuto applicabili al 1° gennaio 2003 a tali obiettivi di aiuto conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato CE;
 - il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali applicabili inizia il 1° gennaio 2003; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;
 - non esiste alcun obbligo di rimborso dell'aiuto se alla data dell'adesione l'impresa supera già i limiti applicabili;

- ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
 - i costi ammissibili sono definiti in base ai criteri risultanti dalle norme comunitarie applicabili al 1° gennaio 2003 all'obiettivo degli aiuti in questione;
 - i costi ammissibili che possono essere presi in considerazione sono quelli sostenuti tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2005 in base a un programma formalmente adottato dalla società entro il 31 dicembre 2002 e notificato al Ministero delle finanze della Repubblica di Ungheria entro il 31 gennaio 2003;
- cc) se il beneficiario investe in infrastrutture pubbliche, l'aiuto è limitato al 100% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2002 compreso.

Gli accordi transitori di cui al presente punto non acquistano efficacia qualora le condizioni di cui sopra non siano soddisfatte.

- b) Gli aiuti concessi in base alle leggi succitate e non resi conformi alle condizioni di cui alla lettera a) entro la data di adesione sono considerati nuovi aiuti ai sensi del meccanismo di aiuti esistente riportato nell'allegato IV, capitolo 4 sulla politica della concorrenza, del presente atto.
- c) L'Ungheria trasmette alla Commissione:
 - due mesi dopo la data dell'adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni indicate alla lettera a);
 - entro la fine di giugno 2006, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtù delle leggi succitate e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari.

2. Regime "off-shore"

- a) Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, l'Ungheria può applicare, fino al 31 dicembre 2005 compreso, le riduzioni dell'imposta sulle persone giuridiche concesse anteriormente al 1° gennaio 2003 in base all'articolo 4, paragrafo 28 e all'articolo 19, paragrafo 2 della legge LXXXI/1996 relativa all'imposta sulle società e sui dividendi.
- b) In caso di fusione, acquisto o operazione analoga che interessi il beneficiario di una riduzione dell'imposta sulle persone giuridiche concessa ai sensi della legge succitata cui si applica la lettera a), la riduzione dell'imposta sulle persone giuridiche cessa di applicarsi.

3. Aiuti fiscali concessi dalle autorità locali

- a) Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, l'Ungheria può applicare, fino al 31 dicembre 2007 compreso, le riduzioni dell'imposta sulle imprese locali, per un massimo del 2% degli introiti netti delle imprese, concesse a tempo determinato dall'amministrazione locale in base agli articoli 6 e 7 della legge C/1999 sulle imposte locali, modificati dall'articolo 79, paragrafi 1 e 2 della legge L/2001 che modifica la normativa finanziaria, modificati dall'articolo 158 della legge XLII/2002 che modifica le leggi in materia di imposte, contributi e altri versamenti al bilancio.
- b) Il regime transitorio di cui alla lettera a) non si applica alle imprese che fruiscono dell'articolo 21, paragrafi 7, 10 e 11 della legge LXXXI/1996 relativa all'imposta sulle società e sui dividendi o dell'articolo 93 della legge CXXV/1999 relativa al bilancio 2000 della Repubblica di Ungheria o di regimi d'aiuto incompatibili con gli articoli 87 e 88 del trattato CE.

5. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA AGRICOLA

- 1. 31997 R 2597: Regolamento (CEE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:

- 31999 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2597/97, le prescrizioni relative al tenore di materia grassa non si applicano al latte alimentare prodotto in Ungheria per un periodo di cinque anni dalla data di adesione in quanto l'Ungheria può commercializzare latte con un tenore di materia grassa del 2,8% (m/m) come latte alimentare. Il latte alimentare non conforme alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa può essere commercializzato solo in Ungheria o esportato in un paese terzo.

2. 31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32001 R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

In deroga all'allegato V, parte C, punto 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1493/1999, per i vini da tavola è permesso un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 7,7% in tutte le zone viticole ungheresi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di adesione.

3. 32002 R 0753: Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1).

In deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002, fino al 31 dicembre 2008 è permesso l'uso del nome "Rizlingszilváni" come sinonimo della varietà "Müller Thurgau" per i vini prodotti in Ungheria e commercializzati esclusivamente in tale paese.

B. NORMATIVA VETERINARIA

1. 31964 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU P 121 del 29.7.1964, pag. 2012, e successivamente modificata e consolidata in GU L 268 del 29.6.1991, pag. 71), modificata da ultimo da:

- 31995 L 0023: Direttiva 95/23/CE del Consiglio, del 22.06.95 (GU L 243 dell'11.10.95, pag. 7).
- a) I requisiti strutturali di cui all'allegato I della direttiva 64/433/CEE non si applicano agli stabilimenti in Ungheria elencati nell'appendice A del presente allegato fino al 31 dicembre 2006, ferme restando le condizioni fissate in appresso.

- b) Finché gli stabilimenti di cui alla lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive negli stessi stabilimenti, indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno speciale bollo sanitario.

Il comma precedente si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione è soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a).

- c) L'Ungheria garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a), nel rispetto delle scadenze fissate nell'appendice A del presente allegato per colmare le carenze esistenti. L'Ungheria garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2006 potranno continuare ad operare. L'Ungheria presenterà alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti in ciascuno degli stabilimenti elencati nell'appendice A del presente allegato, unitamente a un elenco degli stabilimenti che hanno colmato le carenze esistenti nel corso dell'anno in questione.
- d) La Commissione potrà aggiornare l'appendice A del presente allegato di cui alla lettera a) prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2006 e, in questo contesto, potrà aggiungere in misura limitata o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.

Le modalità di applicazione dettagliate intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate a norma dell'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE.

2. 31999 L 0074: Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti in Ungheria elencati nell'appendice B del presente allegato possono continuare a utilizzare gabbie che non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punti 4 e 5 della direttiva 1999/74/CE, a condizione che dette gabbie non siano state messe in uso successivamente al 1° luglio 1999 e che la loro altezza minima non sia inferiore a 36 cm per almeno il 65% della superficie e non sia inferiore a 33 cm per ogni punto.

6. POLITICA DEI TRASPORTI

1. 31991 L 0440: Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25), modificata da ultimo da:
 - 32001 L 0012: Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2001 (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1).

Fino al 31 dicembre 2006, l'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio si applica in Ungheria solo alle condizioni sottoindicate.

- La Magyar Államvasutak Rt. (MÁV) coopera con le imprese ferroviarie per fornire trasporto internazionale per ferrovia di merci per importazioni, esportazioni e transito attraverso l'Ungheria su base non discriminatoria. I diritti di accesso conformemente all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 91/440/CEE sono concessi senza limitazioni.
 - Almeno il 20% della capacità complessiva annua della rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci in Ungheria deve essere riservato a imprese ferroviarie diverse dalla MÁV e le destinazioni con qualsiasi origine devono prevedere tempi di percorrenza paragonabili a quelli della MÁV. La reale capacità di ogni linea sarà indicata dal gestore dell'infrastruttura nella dichiarazione di rete. Il summenzionato 20% della capacità complessiva annua include i diritti di accesso conformemente all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 91/440/CEE.
2. 31992 L 0014: Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21), modificata da ultimo da:
- 32001 R 0991: Regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione, del 21.5.2001 (GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 92/14/CEE, le condizioni stabilite nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) di tale direttiva non si applicano in Ungheria fino al 31 dicembre 2004 agli aeromobili registrati e gestiti da persone fisiche o giuridiche stabilite in Azerbaigian, Kazakistan, Moldova, Federazione russa, Turkmenistan e Ucraina.

3. 31993 R 3118 : Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1) modificato da ultimo da:

- 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1°3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
- a) In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione, i vettori stabiliti in Ungheria sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Ungheria.

- b) Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica detto articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica detto articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente detto articolo 1.
- c) Gli Stati membri in cui a norma della precedente lettera b) si applica l'articolo 1 del regolamento sopraindicato possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.

Quando uno Stato membro di cui al precedente capoverso subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento sopraindicato per ristabilire la normalità.

La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessità di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93.

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1 di detto regolamento, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

- d) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 di detto regolamento è sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti nazionali di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Ciò può includere la possibilità di una liberalizzazione totale.
- e) L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

4. 31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, p. 59) modificata da ultimo da:

- 32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, e 3.5.3 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale ungherese fino al 31 dicembre 2008 se sono conformi ai limiti ungheresi concernenti il peso per asse.

L'Ungheria deve rispettare il calendario indicato nella tabella indicativa allegata per il potenziamento della rete stradale principale. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture, finanziato mediante il bilancio comunitario, deve garantire che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse. Parallelamente al potenziamento deve essere garantita una progressiva apertura della rete stradale ungherese per i veicoli autorizzati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti nella direttiva.

I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale non adattate devono essere riscossi in modo non discriminatorio. I veicoli che superano il limite ungherese di carico per asse di 10 tonnellate per i veicoli sprovvisti di sospensioni pneumatiche e di 11 tonnellate per i veicoli con sospensioni pneumatiche devono ottenere un'autorizzazione stradale ungherese per garantire che sia evitato il passaggio su alcune infrastrutture stradali e ponti. L'Ungheria accetta una differenza di 0,5 tonnellate nella misurazione del peso per asse dei veicoli con sospensioni pneumatiche ed imporrà i canoni temporanei previsti solo se il peso per asse supera le 11,5 tonnellate.

Non sono riscossi canoni aggiuntivi per i veicoli conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE che utilizzano le seguenti vie di transito principali:

- strada di transito Hegyeshalom/Nagylak (Corridoio paneuropeo IV): in particolare la E60 dal confine austriaco a Hegyeshalom e Budapest, la circonvallazione sud di Budapest della E60, la E75 da Budapest a Kiskunfélegyháza;
- strada di transito Rajka/Nagylak (Corridoio paneuropeo IV): in particolare la E65 dal confine slovacco a Rajka e Hegyeshalom, la E60 da Hegyeshalom a Budapest, la circonvallazione sud di Budapest della E60, la E75 da Budapest a Kiskunfélegyháza;
- strada di transito Tornyiszentmiklós/Nagylak (Corridoi paneuropei V e IV): in particolare da Siofok e Budapest, la circonvallazione sud di Budapest della E60, la E75 da Budapest a Kiskunfélegyháza;
- strada di transito Hegyeshalom/Röszke (Corridoi paneuropei IV e X): in particolare la E60 dal confine austriaco a Hegyeshalom e Budapest, la circonvallazione sud di Budapest della E60, la E75 da Budapest a Kiskunfélegyháza;
- strada di transito Rajka/Röszke (Corridoi paneuropei IV e X): in particolare la E65 dal confine slovacco a Rajka e Hegyeshalom, la E60 da Hegyeshalom a Budapest, la circonvallazione sud di Budapest della E60, la E75 da Budapest a Kiskunfélegyháza.

Programma di potenziamento della rete stradale [in km.]

Rete stradale principale	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale		2007	2008	Totale (2007- 2008)	Totale (2001- 2008)
Potenziamento delle strade indicate nella carta di cui all'allegato 2 del doc. CONF-H 37/00 (strade 2, 3, 4, 6, 8, 33, 35, 42, 44, 47, 56 e 61)		78	126	270	270	270	1014					1014
Potenziamento (strade 41, 49, 51 e 58)				51	65	69	185	Potenziamento (strade 74, 87 e 86)	100	100	200	385
Potenziamento (altre strade)	30	50	70	70	70	70	360	Potenziamento (altre strade)	70	70	140	500
Nuove costruzioni (principalmente circonvallazioni)	29	49	45	27	35	61	246	Nuove costruzioni (principalmente circonvallazioni)	60	60	120	366
Totale strade principali	59	177	241	418	440	470	1805		230	230	460	2265
Rete comprendente autostrade 0e superstrade												
Nuove costruzioni (M0, M3, M5, M7, M30, M35, M43 e M70)		65	24	20	237	85	431	Nuove costruzioni (M6-56, M7, M8 e M0)	177	165	342	773
Totale	59	242	265	438	677	555	2236		407	395	802	3038

7. FISCALITÀ

1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

– 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

a) In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, l'Ungheria può mantenere:

i) un'aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 12%, sulla fornitura di carbone, mattoni di carbone e coke, legna da ardere e carbone vegetale e sulla prestazione di servizi di teleriscaldamento fino al 31 dicembre 2007, e

ii) un'aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 12%, sulla prestazione di servizi di ristorazione e sui prodotti alimentari venduti in luoghi analoghi fino al 31 dicembre 2007 o fino al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della direttiva, ove questa data sia precedente.

b) Fatta salva la decisione formale da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, l'Ungheria può mantenere, per un anno a decorrere dall'adesione, un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 5%, sulla fornitura di gas naturale e di energia elettrica.

c) In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE l'Ungheria potrà mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché la stessa esenzione sarà applicata da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

– 32002 L 0010: Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12.2.2002 (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, l'Ungheria può rinviare fino al 31 dicembre 2008 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa¹ e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dall'Ungheria possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

¹ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

8. AMBIENTE

A. GESTIONE DEI RIFIUTI

1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

– 32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28.12.2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

a) Fino al 30 giugno 2005, tutte le spedizioni in Ungheria di rifiuti destinati al recupero ed elencati negli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 259/93, come pure le spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati in detti allegati, sono notificate alle autorità competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.

b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o no negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni delle direttive 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi ¹ e 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ² ed effettuate durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.

¹ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

² GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

a) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 94/62/CE, l'Ungheria dovrà raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio per i seguenti materiali d'imballaggio entro il 31 dicembre 2005, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- riciclaggio della plastica: 11% in peso entro la data di adesione e 14% per il 2004;
- riciclaggio del vetro: 14% in peso entro la data di adesione e 15% per il 2004;
- tasso globale di recupero: 40% in peso entro la data di adesione e 43% per il 2004.

b) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, l'Ungheria potrà fissare un obiettivo globale del 46% in materia di riciclaggio a decorrere dal 2005.

B. QUALITÀ DELL'ACQUA

1. 31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da:

- 31998 L 0015: Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27.2.1998 (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

- a) In deroga agli articoli 3, 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Ungheria fino al 31 dicembre 2015, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- entro il 31 dicembre 2008, conformità alla direttiva nelle aree sensibili per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000;
 - entro il 31 dicembre 2010, conformità alla direttiva nelle aree normali per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000.
- b) In deroga all'articolo 13 della direttiva 91/271/CEE, le prescrizioni concernenti le acque reflue industriali biodegradabili provenienti da impianti appartenenti ai settori industriali elencati nell'allegato III non si applicano in Ungheria ai seguenti impianti fino al 31 dicembre 2008:
- Pannontej Rt., Répcelak
 - Bácsbokodi Tejüzem, Bácsbokod
 - Papp Kereskedelmi Kft. Konzervgyár, Nyírtas
 - Vépisz Szövetkezet, Konzervüzem, Csegöld
 - Szatmári Konzervgyár Kft., Tyukod
 - PETISFOOD Kft. Konzervüzem, Vasmegyer
 - Atev Rt., Debrecen-Bánk
 - Mirsa Rt., Albertirsa
 - Makói Tejüzem, Makó
 - Zalka Tej Rt., Nagybánhegyes.

2. 31998 L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE, l'Ungheria può stabilire deroghe ai valori di parametro per l'arsenico fino al 25 dicembre 2009 senza comunicare tale decisione alla Commissione. Se l'Ungheria desidera estendere tale deroga oltre la data summenzionata, si applica la procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 2. Tale deroga non si applica all'acqua potabile destinata alla lavorazione alimentare.

La procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 2 si applica altresì se l'Ungheria desidera fissare le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1 per il boro, il fluoruro e il nitrito dopo il 25 dicembre 2006.

C. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

1. 31994 L 0067: Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34).

In deroga agli articoli 7 e 11 e all'allegato III della direttiva 94/67/CE, i valori limite di emissione e le prescrizioni per le misurazioni non si applicano in Ungheria fino al 30 giugno 2005 agli inceneritori sotto elencati:

- Inceneritori di oli usati e di altri rifiuti liquidi:
 - Petró & Petró Kft., Ács: solo valore limite per le polveri totali e misurazioni;
 - KÖSZOL Kft., Győr: solo valore limite per le polveri totali e misurazioni;
 - Nitrokémia Rt., Balatonfüzfő: solo valore limite per le polveri totali e misurazioni;
 - MB Szerviz Kft., Budapest: solo valore limite per le polveri totali e misurazioni;
 - Jászautó Kft., Jászberény: solo valore limite per le polveri totali e misurazioni.

- Inceneritori di rifiuti ospedalieri:
 - Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest: solo misurazioni;
 - SEPTOX Kft., Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Budapest: solo misurazioni;
 - Progress B-90 Kft., Kistarcsa: solo valore limite per le polveri totali e misurazioni;
 - Albert Schweitzer Kórház, Hatvan: solo valore limite per il cloruro di idrogeno e misurazioni;
 - Jósa András Kórház, Nyíregyáza: solo misurazioni;
 - Erzsébet Kórház, Jászberény: solo valore limite per il cloruro di idrogeno e misurazioni;
 - Kátai Gábor Kórház, Karcag: solo misurazioni;
 - Mezőtúri Városi Kórház, Mezőtúr: solo misurazioni;
 - Filantrop Kft., Kecskemét: solo misurazioni;
 - Szegedi Városi Kórház, Szeged: solo misurazioni;
 - Csongrád Megyei Területi Kórház, Szentes: solo valori limite per le polveri totali e il cloruro di idrogeno e misurazioni;
 - Markhot Ferenc Kórház, Eger: solo misurazioni;
 - Bugát Pál Kórház, Gyöngyös: solo valore limite per la diossina e misurazioni;
 - Pándy Kálmán Kórház, Gyula: solo valori limite per le polveri totali e il cloruro di idrogeno e misurazioni.

- Inceneritori e coinceneritori di rifiuti pericolosi solidi e liquidi:
 - Dunai Cement és Mészmu Rt., Vác: solo misurazioni;
 - Pannoncem Cementipari Rt., Lábatlan: solo valori limite di emissione per l'ossido di azoto e misurazioni;
 - Megoldás Kft., Szombathely (inceneritore del tipo Shenandoah P60-M2 e inceneritore del tipo Energospa-2): solo valori limite di emissione per il cloruro di idrogeno e misurazioni;
 - Crazy Cargo Kft., Székesfehérvár: solo misurazioni;
 - H+H Dunafor Kft., Dunaújváros: solo misurazioni;
 - Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Rt., Mosonmagyaróvár: solo valori limite di emissione per il particolato e l'ossido di azoto e misurazioni;
 - FORTE Rt., Vác: solo misurazioni;
 - Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság, Budapest: solo valori limite di emissione per il cloruro di idrogeno e l'ossido di azoto e misurazioni;
 - MOL Rt. Dunai Finomító, Százhalombatta: solo valori limite di emissione per il cromo nelle acque reflue e misurazioni;
 - ÉMK Kft., Sajóbáony: solo valori limite di emissione per la diossina;
 - Ecomissio Kft., Tiszaújváros: solo valori limite di emissione per l'anidride solforosa e il cloruro di idrogeno e misurazioni;
 - Miskolci Városi Közlekedési Rt., Miskolc (inceneritore del tipo Energospa-2 e inceneritore del tipo Pirotherm CV-1): solo valori limite di emissione per i metalli pesanti e misurazioni;
 - MOL Rt. Tiszai Finomító, Tiszaújváros: solo misurazioni;
 - ICN Hungary Rt., Tiszavasvári: solo misurazioni;
 - Hajdúkom Kft., Debrecen: solo misurazioni;
 - Mendoterm Kft., Budapest: solo misurazioni;
 - Gyógyszerkutató Intézet, Budapest: solo misurazioni.
 - Gyógyszerkutató Intézet, Budakeszi: solo misurazioni.

2. 32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 e alla parte A degli allegati III e VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limiti di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri non si applicano fino al 31 dicembre 2004 per i seguenti impianti in Ungheria:

- Budapesti Erőmű Rt., Újpest, caldaia n. 4;
- Budapesti Erőmű Rt., Kőbánya, caldaie nn. 1, 2, 3 e 4;
- Dorog-Esztergom Erőmű Kft., Dorog, caldaie nn. 5 e 6;
- EMA-POWER Kft., Dunaújváros, caldaie nn. 7 e 8;
- Nyíregyházi Erőmű Kft., Nyíregyháza, caldaia n. 15;
- PANNONPOWER Rt., Pécs, caldaie nn. 5 e 7;
- Mátra Cukor Rt., Hatvan, 3 caldaie;
- Zoltek Rt., Nyergesújfalu, 1 caldaia.

9. UNIONE DOGANALE

31987 R 2658: Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32002 R 0969: Regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione, del 6.6.2002 (GU L 149 del 7.6.2002, pag. 20).
- a) In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87, l'Ungheria può, fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione o fino al 31 dicembre 2007, qualora questa data sia anteriore, aprire un contingente tariffario annuale per l'alluminio non legato (codice NC 7601 10 00) conformemente al seguente calendario:
 - un contingente massimo di 110 000 tonnellate ad un'aliquota del 2% ad valorem o, se superiore, di un terzo del dazio UE corrente, per il primo anno;
 - un contingente massimo di 70 000 tonnellate ad un'aliquota del 4% ad valorem o, se superiore, di due terzi del dazio UE corrente, per il secondo anno;

- un contingente massimo di 20 000 tonnellate ad un'aliquota del 4% ad valorem o, se superiore, di due terzi del dazio UE corrente, per il terzo anno,

a condizione che le merci in questione:

- siano immesse in libera pratica nel territorio dell'Ungheria e siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione atta a conferire l'origine comunitaria, e
- restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare stabilite agli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ¹.

- b) Le precedenti disposizioni si applicano solo se, a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica, viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità ungheresi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione suindicata.
- c) La Commissione e le autorità ungheresi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale del prodotto in questione o la trasformazione atta a conferirgli l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio dell'Ungheria.

¹ GU L 302 del 19.10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

Appendice A
di cui al Capitolo 5, sezione B, punto 1 dell'allegato X

Elenco degli stabilimenti, ivi comprese le relative carenze e i termini entro cui
occorre colmarle

Stabilimenti di carni

N.	N. vet.	Nome dello stabilimento	Carenze	Data messa in piena conformità
1	29/30/2000	Szilágy Gábor Vágóhíd-Feldolgozó	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere c) e d) Allegato I, capitolo I, punti 10 e 12	31.12.2005
2	658/2001	Komárom Rt. Pontis Húsüzeme	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), c), e) e g) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere a), b), c) e d)	31.12.2004
3	27/7/1994	Babati és Társa Hús-feldolgozó, Kereskedelmi Kft. Vágóhíd és Húsüzem	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere e) e g) Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera b) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera c)	31.12.2006
4	7/15/1999	Ász-Kolbász Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera c) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera b) Allegato I, capitolo I, punto 9	31.12.2004
5	304/3/1997	Molnár és Molnár Ker. Bt.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a) e f) Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera a) Allegato I, capitolo I, punti 5, 8 e 12	31.12.2006

N.	N. vet.	Nome dello stabilimento	Carenze	Data messa in piena conformità
6	36/1999	Pásztorhús Kft. Vágóhídja	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera e) Allegato I, capitolo I, punto 3 Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere c) e d) Allegato I, capitolo I, punti 9 e 11	31.12.2005
7	10/1998	NYUGAT Nyíregyházi Szövetkezet Húsüzem	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere c) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 2 Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b) e c)	31.12.2005
8	101-56/2000	Aranykezü Kft. Vágóhíd és Feldolgozó	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera c) Allegato I, capitolo I, punti 6, 7 e 12	31.12.2004
9	13/1993	Ga-Zsó Hús Vágóhídja	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere c), e) e g) Allegato I, capitolo I, punto 3 Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere c) e d) Allegato I, capitolo I, punti 8, 11 e 12	31.12.2006
10	27/35/1994	Felsál Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), f) e g) Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera a) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera b) Allegato I, capitolo I, punti 5, 11 e 12	31.12.2006
11	60-56/1994	Gorzai Húsüzem	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), c), e) e g) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b), c) ed e) Allegato I, capitolo I, punti 6, 7, 8, 11 e 12	31.12.2005
12	34/2000	Varga és Tsa. 2000 Kft. Vágóhídja	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere c) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 3 Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b), c) e d) Allegato I, capitolo I, punto 9	31.12.2005
13	400-8/1998	Mada-Hús Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera e) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b) e c) Allegato I, capitolo I, punto 9	31.12.2005

N.	N. vet.	Nome dello stabilimento	Carenze	Data messa in piena conformità
14	28/18/1998	Hejőhús Kft. Vágóhídja	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera d) Allegato I, capitolo I, punti 9, 10 e 12	31.12.2005
15	101-38/2000	Füstöltkolbász Kolbász-készítő és Szolgáltató Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), c) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b) e c) Allegato I, capitolo I, punti 6, 7, 8, 9 e 11	31.12.2005
16	113-59:1024-2/1999	Főmo-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b), c) ed e) Allegato I, capitolo I, punti 9, 11 e 13	31.12.2006
17	101-72/2001	Héjja Testvérek Kft. Vágóhíd	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere c) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b), c) ed e) Allegato I, capitolo I, punti 6, 7, 11 e 12	31.12.2005
18	28/114/1996	Szirák-Farm Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b) e f) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b) e d) Allegato I, capitolo I, punti 5, 8, 10 e 12	31.12.2006
19	692-2/103/167/1992	Juhász-Hús Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera g) Allegato I, capitolo I, punto 10	31.12.2006
20	43/1996	Sarud-Hús Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere c), e) e g) Allegato I, capitolo I, punto 3 Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b), c) e d)	31.12.2005
21	94-5/2001	Pikker 2000 Bt. Vágóhídja	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 3 Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere c) e d) Allegato I, capitolo I, punto 12	31.12.2005
22	55-83/1995	Apci-Hús Kft. Vágóhídja	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere e) e g) Allegato I, capitolo I, punto 3 Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere c) e d)	31.12.2005
23	16-88/1997	Közérdekű Bt.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera e) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b) ed e) Allegato I, capitolo I, punti 9 e 13	31.12.2006

N.	N. vet.	Nome dello stabilimento	Carenze	Data messa in piena conformità
24	55/1997	Bodó és Társa Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera e) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera c) Allegato I, capitolo I, punti 5 e 9	31.12.2005
25	1103/1/2000	Mikóhús Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere c), e) e f) Allegato I, capitolo I, punto 2 Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 12	31.12.2006
26	60-300/1994	Dorozsmahús Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), c) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b), c) ed e) Allegato I, capitolo I, punti 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13	31.12.2005
27	45/1995	Bereg-Hús Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere c) e d) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera b) Allegato I, capitolo I, punto 5	31.12.2005
28	28/9/1998	Sárvári Mezőgazdasági Rt. Vágóhíd-Húsüzem	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere c) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere a), b) e c) Allegato I, capitolo I, punti 5, 11 e 12	31.12.2006
29	110/1/1994	Táncsics Mg. Devecseri Húsüzem	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera b) Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera a) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b) e c) Allegato I, capitolo I, punti 5, 11 e 12	31.12.2006
30	336/1/2001	Palini Hús Rt.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera c) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera b)	31.12.2006
31	48/2000	Horváth Kft. Vágóhídja	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere e) e g) Allegato I, capitolo I, punto 3 Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere c) e d) Allegato I, capitolo I, punto 12	31.12.2005

N.	N. vet.	Nome dello stabilimento	Carenze	Data messa in piena conformità
32	25/1998	Hultai István Vágóhídja	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere b), c) e f) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b) e c) Allegato I, capitolo I, punto 9	31.12.2005
33	28/11/1999	Fehérpecsenye Kft. Vágóhíd-Húsüzem	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera c) Allegato I, capitolo I, punti 5, 9 e 11	31.12.2006
34	433-2/2000	Bajnainé Tsa. Bt.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere c) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere a), c) ed e) Allegato I, capitolo I, punti 9, 11 e 13	31.12.2004
35	26/1994	Poszaveczi József Vágóhídja	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera c) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera b)	31.12.2006
36	432/2000	Nemeshegyi Lászlóné Vágó és Húsfeldolgozó Üzeme	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera c) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b) e c)	31.12.2006
37	45-17/1998	Árvai Húsipari Kft. Vágóhídja	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere e) e g) Allegato I, capitolo I, punto 3 Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere c), d) ed e) Allegato I, capitolo I, punti 9, 11 e 12	31.12.2006
38	139/3/2000	Szegvári Vágóhíd és Húsüzem	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera e) Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera b) Allegato I, capitolo I, punto 12	31.12.2006
39	16/159/1998	Konkoly Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere e) e g) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere c) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 12	31.12.2006
40	113-10/519-2/1999	Provizio-3 Kft. Fehérvárcsurgói Vágóhíd	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 10	31.12.2006

N.	N. vet.	Nome dello stabilimento	Carenze	Data messa in piena conformità
41	316-6/1998	Mészáros Ferenc Vágóhídja	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettera c) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere a), b), c) e d) Allegato I, capitolo I, punti 8, 9 e 10	31.12.2004
42	52-93/1997	Gulyás és Társa Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere c) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 3 Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b), c) ed e) Allegato I, capitolo I, punti 5, 6, 7, 8, 11 e 12	31.12.2004
43	1100/1/2001	Adonyhús Kft.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere e) e g) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera d) Allegato I, capitolo I, punti 7 e 12	31.12.2006
44	28/17/1997	Jánosháza Hús Kft Vágóhíd-Húsüzem	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere c) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere b) e c) Allegato I, capitolo I, punto 9	31.12.2006

Appendice B

di cui al Capitolo 5, sezione B, punto 2 dell'allegato X

Elenco degli stabilimenti, compresa la rispettiva produzione (uova/anno)

BENESSERE DEGLI ANIMALI

N.	Nome dello stabilimento	Contea	Produzione (uova/anno)
1	Gyermely Rt.	Komárom-Esztergom	70 000 000
2	Érsekcsanád tojótelep	Bács-Kiskun	30 000 000
3	Rákóczi Mg.Kft. Sági tojótelep	Hajdú-Bihar	30 000 000
4	Sató Kft.	Komárom-Esztergom	27 000 000
5	Új Élet Szövetkezet	Komárom-Esztergom	16 000 000
6	Rábamenti Gazdaszövetkezet	Vas	14 000 000
7	Baromfi hús és tojásforgalmazó Kft.	Komárom-Esztergom	11 000 000
8	Nyugat Nyíregyházi Szövetkezet	Szabolcs-Szatmár-Bereg	4 700 000
9	Rákóczi TKSZ	Heves	2 600 000

10	Dr. Kalhammer Mátyás	Békés	850 000
11	Balázs Pintér András	Heves	1 000 000
12	Kaló László	Heves	700 000
13	Sütő Malom Kft.	Hajdú-Bihar	650 000
14	Képes Szilárd	Heves	630 000
15	Herkó Györgyné	Békés	550 000
16	Féderer Lőrinczné I.	Bács-Kiskun	540 000
17	Zatykó Mihály	Bács-Kiskun	400 000
18	Féderer Lőrinczné II.	Bács-Kiskun	360 000
19	Lovák Istvánné	Bács-Kiskun	300 000
20	Németh Antal	Vas	96 000
21	Szabados Zoltán	Vas	28 000